

**TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, n. 8247 dd. 26.4.2024: A.I.A./ bonifiche**

La sentenza in esame interviene in materia di AIA con riferimento all'impianto ILVA di Taranto operando una valutazione complessa circa la legittimità del D.M. di nomina del Commissario straordinario, impugnato per violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990 sul presupposto che l'attuazione delle misure di bonifica non dipenda dalla nomina di un "super" commissario governativo ma dall'approvazione di urgenti misure di semplificazione amministrativa che permettano alla pubblica amministrazione di agire celermente, nei tempi, senza ostacoli burocratici in grado di bloccare l'intero iter dei lavori. In particolare, il decreto impugnato in uno con i precedenti era stato criticato perché (i decreti emergenziali) *"non fanno che aggravare la descritta situazione non prevedendo alcuna norma per lo sblocco del tortuoso iter amministrativo per le bonifiche: senza individuare alcuna misura acceleratorie che permetta in tempi brevi di completare le attività di bonifica e permettere così alla città di Taranto di tornare finalmente a respirare"*. La sentenza in commento riconosce, purtuttavia, la legittimità della nomina fondata sulla singolarità della situazione, alla luce della quale la stessa Corte Costituzionale, pur avendo riconosciuto che l'art. 3, comma 1 del DL 207/2012 (che ha qualificato tale impianto come "stabilimento di interesse strategico nazionale") ha sostanzialmente una "legge in luogo di provvedimento, che sostituisce il proprio dettato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma generale", pur tuttavia ha avallato la legittimità costituzionale della scelta del legislatore (sentenza C.C. n. 237/2007).

Secondo il Consiglio di Stato, il quadro normativo, implicante precisi ambiti di intervento a tutela della salute pubblica, conformati all'obbligo dell'uso delle migliori tecniche disponibili, non interferisce con i presupposti (ragioni di urgenza o a carattere emergenziale) e le valutazioni che hanno sancito la necessità di avviare e concludere la procedura di ammissione della società Acciaierie di Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria con la conseguenziale nomina del commissario straordinario.

Il CdS ribadisce che l'amministrazione straordinaria ha "finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali" ma che tali attività non possono certo essere considerate recessive verso gli obblighi di risanamento ambientale, dovendo intendersi, al contrario, come teleologicamente vincolate all'attuazione del piano ambientale con valore di AIA, dunque comprendendo l'effettiva conclusione di tutti gli interventi programmati.

Se ne ricava che l'AIA non risulta essere stata legificata solo e soltanto in relazione all'esperimento di rimedi giurisdizionali; viceversa, il profilo emergenziale che ha giustificato l'accertata legificazione è da radicare nella vincolatività delle condotte dell'organo di amministrazione (a titolo non esaustivo: la valutazione epidemiologica sulle patologie potenzialmente attribuibili ad esposizioni ambientali dei cittadini (VIS); la valutazione del danno sanitario prescritta dalla normativa regionale (VDS); gli interventi di bonifica; la copertura del parco minerale, del parco fossile e dei parchi OMO e AGL; la chiusura dei nastri trasportatori; gli interventi di mitigazione delle emissioni correlate al funzionamento degli altoforni e delle acciaierie; il monitoraggio mensile sulle emissioni in atmosfera).

**Link:**

[https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar\\_rm&nrg=202403736&nomeFile=202408247\\_20.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202403736&nomeFile=202408247_20.html&subDir=Provvedimenti)